



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 19

COPIA CONFORME DELLA ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 21-03-2020

Ufficio: COMMERCIO

Oggetto: REVOCA RESTRIZIONI SANITARIE A CARICO DELL'ALLEVAMENTO OVINO DEL SIG. CACIORGNA CLAUDIO.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di marzo, il SINDACO ROMOLI MAURO

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 215 del 24/08/2017 con la quale, a seguito di la denuncia di un focolaio di Scrapie classica nell'allevamento identificato con codice aziendale IT041MC043, di proprietà del Sig. CACIORGNA CLAUDIO, nato a Treia il 10.04.1973 e residente a Treia in c.da Bibiano n. 22, sito in c.da Rambona n. 49 di questo Comune, formulata in base ai referti diagnostici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - CEA di Torino, Rapporti di Prova n. 1725 e 1790 del 05.01.2017 e dell'Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Roma, Rapporto di Prova n. A8/17 del 18/01/2017, relativi al campione di tronco encefalico dell'ovino morto in stalla, in data 12/12/2016, ed identificato con codice IT043000129932, meticcio, femmina, nato il 24/01/2012, veniva disposto quanto di seguito riportato:

- 1) *il sequestro sanitario a carico dell'allevamento ovino, identificato dal codice di azienda IT 041MC043, ubicato in c.da Rambona n.49 di questo Comune con coordinate geografiche 43.24650 – 13.31110, di proprietà del Sig. Caciorgna Claudio, meglio sopra generalizzato;*
- 2) *isolamento degli animali con sintomi di malattia riferibili a TSE (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile) in locali separati dell'allevamento per il conseguente abbattimento degli stessi e successivo prelievo degli organi bersaglio da parte del Servizio Veterinario, per la conferma diagnostica di laboratorio dell'infezione presso L'IZS UmbriaMarche;*
- 3) *distruzione di tutti gli animali abbattuti per scopi diagnostici, morti in stalla, feti e invogli fetali abortiti, tramite smaltimento con Ditta autorizzata per il successivo incenerimento in idonei impianti;*
- 4) *analisi genotipica di tutti gli ovini dell'allevamento non ancora genotipizzati per la successiva macellazione selettiva per il consumo umano, ai sensi della deroga in oggetto concessa dal Ministero della Salute con nota DGSAF n. 16414 del 12/07/2017, ad eccezione di maschi da riproduzione del genotipo ARR/ARR, femmine da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, considerati animali con genotipo di proteina prionica resistente alla malattia;*
- 5) *valutazione genotipica degli eventuali nascituri, nati da madri attualmente gravide, destinati alla rimonta;*
- 6) *il latte prodotto nell'allevamento, fino al completamento delle operazioni di macellazione per il consumo umano dei soggetti con genotipi suscettibili, sia escluso per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione di quelli presenti in tale azienda o*

smaltito in contenitori a perdere, previo trattamento con uno dei disinfettanti indicati al punto 7;

7) al termine delle operazioni di macellazione selettiva, le strutture fisse e/o mobili dell'allevamento siano accuratamente pulite e disinfettate con ipoclorito di sodio al 2% o con idrossido di sodio 1M;

8) in attesa del completamento delle operazioni di cui ai precedenti punti, nell'allevamento si devono rispettare le seguenti disposizioni:

- divieto di ingresso e uscita di ovini ad eccezione dei casi previsti dalla normativa, **dietro autorizzazione del Servizio Veterinario** (Ingresso resistenti: Maschi e Femmine con genotipo ARR/ARR, Femmine aventi almeno un allele ARR e nessun VRQ – Uscita: Maschi e Femmine ARR/ARR per qualunque destinazione, Femmine con almeno un ARR e nessun VRQ solo per macellazione per c.u. o ripopolamento di altre aziende in fase di risanamento per scrapie);*
- tutti gli ovini e/o caprini che nasceranno all'interno dell'allevamento devono essere identificati come disposto dal Reg. CE 21/2004;*
- fornire tutta la necessaria collaborazione alle operazioni, con particolare riferimento al governo ed al contenimento degli animali;*
- completare le operazioni di risanamento, rispetto del protocollo di sorveglianza intensificata previsto dal Reg. 2001/999 e ss.mm.ii. (All: VII Cap. B punto 3);*

VISTA la comunicazione dell'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 – Dipartimento Prevenzione UOS: Malattie Infettive prot. 29322 del 13/03/2020, con la quale si richiede la revoca delle restrizioni sanitarie a carico dell'allevamento di che trattasi, in quanto sono terminate le prescritte operazioni disposte con l'ordinanza sindacale n. 215/2017;

VISTO che personale Medico Veterinario del servizio dell'Asur ha verificato la corretta esecuzione delle previste operazioni di disinfezione delle strutture di allevamento;

VISTA la Legge di Riforma Sanitaria n° 833/78;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n°1265, e s.m.i.;

VISTA la O.M. 10.5.91 “ Norme per la Profilassi di malattie animali”;

VISTO il DM 04/08/1997 “Misure integrative per la profilassi della scrapie”;

VISTO il D.M. 8.4.1999 ” Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini”;

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico ordinamento Enti Locali”;

VISTO il Reg. CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CEE 630/2013 del 28 giugno 2013;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute DGSAF 0018184-P-24/09/2013 avente per oggetto: TSE – Regolamento 630/2013/CE del 28 agosto 2013 che modifica gli allegati del Regolamento n.999/2001/CE;

ORDINA

- 1) La revoca delle restrizioni sanitarie disposte con ordinanza sindacale n. 215 del 24/08/2017 a carico dell'allevamento ovino identificato con codice aziendale IT041MC043, di proprietà del Sig. CACIORGNA CLAUDIO, nato a Treia il 10.04.1973 e residente a Treia in c.da Bibiano n. 22, sito in c.da Rambona n. 49 di questo Comune.
- 2) La notifica della presente ordinanza:
 - al Sig. Caciorgna Claudio, residente a Treia in c.da Bibiano n.22
 - al Comando di Polizia Municipale del Comune di Pollenza
 - al Servizio Veterinario "Sanità Animale" dell'A.S.U.R. Marche - area vasta n.3 di Macerata.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge n.1034 del 06/12/1971;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Pollenza, 21-03-2020

IL SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2020 al 07-04-2020
Lì 23-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale
Lì 23-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO